

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (decreto fiscale), ha introdotto l'obbligo, a carico dei committenti, di comunicare preventivamente l'avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all'Ispettorato territoriale del lavoro al fine di «svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive» nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 11 gennaio 2022 e la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 109 del 27 gennaio 2022, hanno fornito le prime indicazioni in merito alle modalità operative per effettuare la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Con la successiva nota congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022 ha disposto importanti ed auspicati chiarimenti in merito ai soggetti obbligati, con particolare riferimento agli enti non profit.

SOGGETTO OBBLIGATI: l'obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

La nozione di "imprenditore" è stata chiarita dalla nota suddetta con la FAQ numero 1, con la quale è stato precisato che gli enti del Terzo settore e gli enti non profit, che svolgono solamente attività non commerciale e quindi non in possesso di partita IVA, non devono adempiere all'obbligo di comunicazione in quanto non sono considerati "imprenditori".

La nota chiarisce che:

- gli enti non profit che svolgono esclusivamente attività non commerciali, non sono soggetti all'invio della comunicazione preventiva in relazione ai contratti di collaborazione occasionale;
- gli enti non profit che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali, sono soggetti all'obbligo esclusivamente in riferimento ai collaboratori autonomi occasionali impiegati nell'attività commerciale.

Nel caso di un ente che svolga sia attività non commerciale (in forma prevalente) che attività commerciale (in forma marginali o di attività diversa), sarà soggetta alla comunicazione preventiva dei contratti di collaborazione occasionale esclusivamente per i collaboratori occasionali impiegati nell'attività commerciale.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: l'obbligo sorge in riferimento alle attività rese da collaboratori autonomi occasionali, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile.

Per essere considerata occasionale la prestazione deve presentare le seguenti caratteristiche:

- compimento di un'opera o di un servizio;
- autonomia del prestatore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro;
- svolgimento della prestazione con lavoro prevalentemente proprio del prestatore;
- mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- mancanza del requisito della continuità a favore del committente;
- nessun inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
- natura occasionale della prestazione per il prestatore.

Qualora la prestazione non presenti i requisiti, troveranno applicazione le discipline riguardanti il lavoro dipendente ovvero il lavoro autonomo.

CONTENUTO: la comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Nel caso in cui l'opera o il servizio non sia compiuto entro l'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- l'ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell'incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati modificati in qualunque momento purché antecedente all'inizio della prestazione.

In assenza di uno o più dei requisiti minimi indicati, la comunicazione sarà considerata omessa. In ogni caso, eventuali errori formali e non sostanziali, cioè che consentano comunque di individuare le parti del rapporto (committente e prestatore), la data e il luogo di svolgimento della prestazione non inficiano la trasmissione della stessa entro i termini e pertanto la comunicazione si ritiene non omessa.

È fatto obbligo ai committenti di conservare copia della comunicazione inviata, poiché non trasmessa a mezzo PEC ma per mail ordinaria, che dovrà essere esibita in caso di accesso da parte del personale ispettivo.

TEMPISTICA: per le collaborazioni attivate a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro va inviata prima dell'avvio della collaborazione con le modalità di seguito indicate.

MODALITA': la comunicazione deve essere effettuata tramite Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 81/2015.

In attesa che il Ministero aggiorni/integri gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti, la comunicazione andrà inviata a mezzo mail ordinaria (non



certificata) all'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale in allegato alla del 11 gennaio 2022 (allegati in calce alla presente comunicazione).

L'ispettorato territoriale competente (cioè quello a cui inviare la mail) è "quello del luogo dove si svolge la prestazione" e non è pertanto legato né alla residenza del prestatore, né a quella del committente.

SANZIONI: In caso di omessa o ritardata comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun collaboratore autonomo occasionale per il quale non si è provveduto alla comunicazione prima dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione.

È prevista anche la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.